



Comune di Montalbano Elicona
(Provincia Messina)

Regolamento Comunale
Agenti Contabili

MODIFICATO ED EMENDATO CON LA DELIBERA DI C.C. N° 30 DEL 19.04.18

Il presente Regolamento:

→ è stato approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 30 del 19.04.18

Art. 1 - Attribuzioni delle funzioni

1. Le funzioni di agente contabile interno con maneggio di denaro sono esercitate dai dipendenti che sono designati con determinazione di ciascun Responsabile di Servizio per il proprio settore.
2. Con il medesimo provvedimento di nomina dell'Agente Contabile il Responsabile individua anche il sostituto dell'agente contabile che solo in caso di assenza del titolare e limitatamente alla durata della stessa, adempie alle funzioni attribuite al titolare, assicurando la continuità del servizio.
3. In caso di mancata individuazione del titolare ovvero del sostituto, le relative funzioni sono esercitate per ciascun servizio dal relativo Responsabile.
4. Fermo restando il disposto dei commi precedenti è vietato a chiunque non sia stato formalmente designato ad esercitare le funzioni di agente contabile di ingerirsi nella gestione dei fondi dell'Ente.

Art. 2 - Incassi e versamenti effettuati direttamente dall'Agente Contabile

1. Gli agenti contabili interni possono effettuare esclusivamente le riscossioni delle somme di pertinenza dell'Ente per le quali sono autorizzati, relative ad attività e servizi di competenza dell'unità organizzativa alla quale sono addetti.
2. Non possono effettuare nessun atto di disposizione delle somme riscosse, pagamenti, anticipazioni di cassa a soggetti interni ed esterni all'Ente e prelievi personali o destinati a dipendenti o amministratori dell'Ente, qualsiasi ne sia la motivazione.
3. **Le somme direttamente riscosse sono debitamente contabilizzate entro la fine di ogni mese e interamente versate dagli agenti contabili alla tesoreria comunale entro i primi 5 giorni del mese successivo o al raggiungimento della somma di euro 5.000,00. Ciascun agente è autorizzato a conservare l'incasso, debitamente depositato in cassaforte, sino alla data del versamento.**
4. E' vietata l'istituzione di conti correnti, conti di deposito di qualsiasi natura per depositarvi le somme appartenenti al Comune, incassate dall'agente contabile, che devono essere sempre versate nella gestione di cassa dell'Ente presso la tesoreria comunale.
5. I versamenti sono registrati nella contabilità dell'agente, in apposito registro, il quale è tenuto a conservare le quietanze rilasciate dalla tesoreria comunale. Entro il giorno 5 di ogni mese l'agente contabile rimette al Responsabile del Servizio Finanziario il conto delle somme versate presso la tesoreria comunale nel mese precedente, per l'emissione dell'ordinativo di riscossione.
6. L'ordinativo di riscossione di cui al precedente comma viene trasmesso dal servizio contabile al tesoriere che entro 5 giorni dal ricevimento conferma la corrispondenza dell'importo con quello delle somme versate dall'agente o fa presenti eventuali osservazioni o differenze. Copia dell'ordinativo di riscossione viene trasmessa dal servizio contabile all'agente che la conserva a corredo della sua contabilità.

7. Entro il 30 gennaio l'agente trasmette al Responsabile del Servizio Finanziario il riepilogo, con allegata la documentazione a corredo, riferito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, delle somme riscosse direttamente e versate alla tesoreria.

Art. 3 – Rischi di cassa – Assicurazione

1. Il Comune provvede, con onere a proprio carico, alla copertura assicurativa degli agenti contabili per i rischi connessi al maneggio del denaro, alla conservazione presso i loro uffici ed al trasferimento alla tesoreria comunale, o all'economato.
2. Il Comune provvede a dotare di cassaforte gli uffici degli agenti contabili per i quali la Giunta Comunale, in relazione alla consistenza del maneggio di denaro, ritiene necessaria tale misura di protezione.
3. In caso non sia disponibile la cassaforte, per i depositi superiori a euro 100,00, gli agenti contabili sono tenuti ad utilizzare le casseforti disponibili presso gli altri uffici.

Art. 4 – Indennità di maneggio valori

1. Agli agenti contabili viene corrisposta una indennità per il maneggio dei valori, relativa ai rischi che lo stesso comporta, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.